



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1118 DEL 21/12/2023

SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI DEL 4/10/2023, NOTIFICATA IN DATA 06/10/2023 (PROT.38024/2023) RELATIVA AL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL RG. AL N R. 2059/2021 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. A) D.LGS 267/2000 DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO NR. 86 DEL 30/11/2023.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO AFFARI GENERALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Volpini Andrea

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che :

- Con atto di citazione avanti al Tribunale di Rimini notificato in data 30/06/2021 e assunto al prot. Ente al nr. 24143 il Sindaco pro tempore del Comune di Cattolica veniva citato in giudizio per :

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, acclarata e ritenuta la responsabilità del Comune di Cattolica nella causazione dell'illecito aquiliano del 13 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., condannare lo stesso ente territoriale, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Omissis la somma complessiva di Euro 15.255,55, quale risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati a causa del sinistro del 29 settembre 2020 per cui è causa, o di quella diversa somma, minore o maggiore, che riterrà di giustizia al termine dell'espletanda fase istruttoria, oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data dell'illecito al saldo.*

*In ogni caso con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi relativi all'attività e all'assistenza extragiudiziale prestata, nonché alle spese ed ai compensi del presente giudizio, con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014 (9), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge....”:*

- A causa di un disguido tecnico L'Ente non si e' costituito nel sopracitato giudizio;

- Con Sentenza del tribunale di Rimini del 4/10/2023 il procedimento si è concluso con la seguente decisione:

*“... Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da omissis, così provvede:*

*- condanna il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Omissis o la somma complessiva di 8.916,65, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;*

*- condanna il Comune di Cattolica in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano, per la fase stragiudiziale in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e in € 4.000,00 per la fase processuale per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;*

*- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, e quelle di CTP definitivamente a carico del convenuto.*

*Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.*



DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

EVIDENZIATO, che sia l'ammontare della richiesta risarcitoria che l'ammontare del risarcimento definito in sentenza risultano essere inferiori al valore della franchigia determinato in € 20.000,00 dalla polizza assicurativa dell'Ente vigente all'epoca del sinistro;

DATO ATTO;

- che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

DATO ATTO che:

- il Consiglio comunale con propria delibera nr. 86 del 30/11/2023 ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. dall'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento

nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

VISTI:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – di dare atto che il Consiglio comunale ha riconosciuto, con propria delibera nr. 86 del 30/11/2023, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore della controparte come di seguito quantificato:

- Sorte Sentenza devaluazione monetaria	- € 8.682,23
- Rivalutazione e interessi	- € 1.923,29
- CTU	- € 488,00
- CTP	- € 427,00
<b>- Totale</b>	<b>- 11.520,52</b>

- Spese legali liquidate dal Giudice	- € 5.000,00
- Spese Generali 15%	- € 750,00
- Cpa 4%	- € 230,00
- Iva 22%	- € 1.315,60
<b>- Totale</b>	<b>- € 7.295,60</b>
<b>- Totale generale</b>	<b>€ 18.816,12</b>

derivante dalla sentenza del Tribunale di Rimini sez. civile Rg. nr. 2059/2021 del 04/10/2023 e notificata con formula esecutiva in data 06/10/2023 assunta al prot. Ente al nr. 38024 del 06/10/2023;

- 3) – di imputare la spesa complessiva di € 18.816,12 sul capitolo n. 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” come segue:
  - quanto ad € 10.605,52 sorte della sentenza a favore della controparte;
  - quanto ad € 7.295,60 a titolo di rimborso spese legali favore dell’avvocato Stefano Leardini;
  - quanto ad € 915,00 a titolo rimborso spese Ctu e Ctp;

5) - di individuare quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale il Funzionario Responsabile Ufficio Contenzioso e Affari Legali;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria

Ufficio Bilancio

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 21/12/2023

Firmato

*Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)